

l'Ente), verso i quali l'Enpav aveva già tentato in vari modi e forme di riscuotere i contributi, anche impiegando i propri dipendenti in un'iniziativa di sollecito telefonico degli interessati.

Di questi, più della metà ha usufruito dell'opportunità offerta dall'Ente di provvedere al versamento di quanto dovuto in rate mensili (sino ad un massimo di 60). Resta inteso che il mantenimento di tale beneficio è subordinato al regolare pagamento delle rate della dilazione. Il piano di ammortamento viene infatti annullato a fronte del mancato versamento di due rate anche non consecutive e l'intera quota deve essere versata in un'unica soluzione, pena la segnalazione all'Ordine professionale per l'avvio del procedimento di cancellazione per morosità.

Sino ad oggi i Veterinari che sono stati cancellati dagli Ordini professionali per morosità sono circa 50. Siamo in attesa di conoscere l'esito dei procedimenti avviati nei confronti dei restanti Veterinari per i quali l'Ente ha richiesto la cancellazione per morosità.

La definizione e concreta attuazione del procedimento di contestazione delle morosità da parte dei singoli Ordini risulta complessa, ma il loro coinvolgimento e collaborazione sono essenziali, posto che gli interessi di tutti gli associati in generale, vengono indirettamente danneggiati dal mancato afflusso di risorse al proprio Ente previdenziale.

A breve l'Ente intensificherà la propria attività di recupero del credito sulle annualità 2013 e 2014, per le quali difatti la percentuale di morosità è ancora piuttosto elevata.

Inoltre, grazie ad una Convenzione siglata con l'Agenzia delle Entrate, sarà possibile rintracciare direttamente i luoghi di residenza dei soggetti sin qui risultati "irreperibili", in modo che anche questi ultimi vengano raggiunti dalle iniziative di recupero del credito messe in atto dall'Ente. ■

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 70/2015

BOCCIATA LA RIFORMA MONTI - FORNERO

Enpav ha continuato a riconoscere la perequazione piena.



di Danilo De Fino
Direzione Previdenza

È costituzionalmente illegittimo il blocco dell'adeguamento automatico all'evoluzione del costo della vita di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo: la ratio della misura fondata "sulla contingente situazione finanziaria" è risultata troppo generica e debole per legittimare un sacrificio dei pensionati ad un adeguato trattamento pensionistico.

LA VICENDA

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco, per gli anni 2012 e 2013, dell'adeguamento automatico all'inflazione di tutte le pensioni aventi un valore superiore a tre volte il minimo Inps (circa € 1.443,00). La misura (definita "ma-

novra salva Italia") era stata introdotta a fine 2011 dal governo Monti, nel particolare clima di tensione e difficoltà economica in cui versava il Paese.

La Consulta ha ritenuto la disposizione normativa, contenuta nell'art. 24 del decreto n. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011), troppo generica e priva di una motivazione determinante a giustificare le esigenze finanziarie, non chiaramente evidenziate, e in definitiva lesiva dei fondamentali parametri costituzionali della **proporzionalità del trattamento di quiescenza**, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e dell'**adeguatezza della prestazione previdenziale** (art. 38, secondo comma, Cost.), quest'ultimo inteso quale espressione del principio di solidarietà (di cui all'art. 2 Cost.) e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale (di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.).

La Corte ha evidenziato che la perequazione automatica, quale stru-



Rimborso pensioni non perequate per decreto "salva Italia"

PENSIONE LORDA	PERDITA ANNI 2012/2015 €	RIMBORSO UNA TANTUM €	ADEGUAMENTO INDICIZZAZIONE DAL 2016 €
1.700	2.970	750	180
2.200	3.284	450	99
2.700	3.735	278	60
3.200	4.180	zero	zero

Ufficio Studi della Cgia di Mestre.

mento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 con la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo. Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell'economia, la disciplina in questione ha subito numerose modificazioni. La Corte, in merito, ha espressamente affermato che le sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa, non possono risolversi in sospensioni a tempo indeterminato, o in frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzarlo, perché tali misure entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Anche le pensioni di

maggior consistenza, inoltre, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta.

In sostanza, secondo la Consulta, dal disegno complessivo della riforma Monti non emerge la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie (non illustrate in dettaglio) sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi molto incisivi e pertanto la norma si discosta dal tracciato della Corte finalizzato a inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli.

I VERDETTI PRECEDENTI IN MATERIA

La Corte si è occupata diverse volte della tematica della perequazione dei trattamenti pensionistici.

Le pronunce più recenti sono state la 256/2001, la 22/2003, la 316/2010 e

la 116/2013.

- La prima (ordinanza 256/2001) ha riconosciuto la legittimità dell'art. 59 della L. 449/97 che per il 1998 ha escluso la perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo, in quanto l'adeguatezza e la proporzionalità dei trattamenti erano limitate dalle risorse disponibili e il blocco della perequazione (inserito nella legge di stabilizzazione della finanza pubblica) trovava fondamento nella necessità di rispettare gli equilibri di bilancio; con l'ordinanza 22/2003 non venne
- censurato il contributo di solidarietà del 2% per il triennio 2000-2002 applicato sulle pensioni superiori al massimale annuo (74.505 Euro). In questo caso ricorrevano finalità solidaristiche e venivano colpite le pensioni più alte: il prelievo costituiva una prestazione patrimoniale non rientrante nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione concernente l'imposizione finanziaria in senso stretto;
- nel 2010 (sentenza 316/2010) è stato considerato non lesivo dei principi costituzionali il blocco delle perequazioni nel 2008 per le pensioni di importo superiore a otto volte il minimo. Anche qui la motivazione seguita dalla Consulta riconduce alla finalità solidaristica, alla circostanza che l'art. 38 Cost. non comporta un adeguamento annuale di tutti gli importi delle pensioni e infine al fatto che gli assegni più ricchi hanno margini di resistenza all'erosione causata dall'inflazione;
- infine (sentenza 116/2013) i giudici costituzionali si sono pronunciati sul contributo di solidarietà introdotto dal D.L. 98/2011 sulle cd. pensioni d'oro, cioè sui trattamenti superiori ai 90 mila Euro, per il periodo 2011-2014 e consistente in un contributo del 5% sulla quota di pensione eccedente i 90 mila Euro lordi, il 10% di quella oltre i 150 mila Euro e il 15% della parte sopra quota 200 mila Euro. Il contributo di so-

lidarietà è stato ritenuto illegittimo in quanto, essendo un prelievo di natura tributaria (decurtazione patrimoniale definitiva della pensione), viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva (art. 53 Cost.), realizzando “*un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini*”, gli ex dipendenti pubblici.

LE REAZIONI ALLA PRONUNCIA

Accanto a chi ha ben accolto la sentenza della Corte quale importante riaffermazione dei principi costituzionali dello Stato sociale, non sono mancate voci critiche.

Si è fatto rilevare come si tratti di una decisione con effetti finanziari devastanti sul bilancio pubblico, senza che sia stato effettivamente dimostrato che nel caso *de quo*, a seguito del decreto *Salva Italia*, sia stato intaccato il diritto, costituzionalmente garantito, a godere di una pensione adeguata alle esigenze di vita. Il legislatore del 2011 aveva sottratto al mancato adeguamento le pensioni più basse e se per esse il livello minimo è stato ritenuto soddisfatto, a maggior ragione, si afferma, dovrebbe ritenersi lo stesso per quelle superiori.

Si è fatto notare pure che la Corte costituzionale non ha ben valutato il particolare contesto, di gravissima crisi economica, in cui il blocco dell'adeguamento delle pensioni venne deliberato nel 2011.

Inoltre si evidenzia come, con la sottoscrizione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (c.d. Fiscal compact), a marzo 2012, gli Stati membri dell'Unione Europea si sono impegnati a introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio. L'Italia si è allineata alle disposizioni normative comunitarie con l'approvazione della legge costituzionale n. 1/2012, che introduce nell'ordinamento un principio di carattere generale, secondo il quale tutte le am-

ministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Pertanto nel nostro ordinamento ha assunto dignità costituzionale, ex art. 81 Cost., anche il fondamentale **principio dell'equilibrio di bilancio**, tra l'altro utilizzato in alcune pronunce dalla medesima Corte.

LE DECISIONI DEL GOVERNO

In ambito governativo è subito emerso come eseguire in toto la sentenza avrebbe comportato oneri insostenibili per il bilancio dello Stato e l'immediato innalzamento oltre il 3% del rapporto deficit/Pil. Ciò avrebbe causato la perdita della possibilità di fruire dei margini di flessibilità delle politiche di bilancio concordate in sede Ue e la concreta possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione, dato l'impegno dell'Italia a ridurre il deficit dal 3% del 2014 al 2,6%.

Di qui il tentativo di individuare delle soluzioni economiche che, nel contempo, non violassero gli obblighi di bilancio (anche rispetto agli impegni assunti in sede Ue) e i principi dettati dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza.

Va precisato, al riguardo, che pur avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del 2011, la Corte ha comunque affermato che il Legislatore, in un periodo di crisi, può intervenire in termini temporalmente limitati e qualitativamente “equi” sulla perequazione delle pensioni.

Pertanto il Consiglio dei Ministri ha utilizzato questo principio individuando una soluzione che non comporta una totale restituzione del quantum dovuto.

Con il Decreto Legge 21 maggio 2015 (pubblicato lo stesso giorno nella G.U. n. 116) sono stati introdotti rimborsi parziali “una tantum”, con un impianto a scalare con il crescere del red-

dito pensionistico, con effetto dal 1 agosto 2015 e utilizzate le stesse fasce di reddito per una re-indicizzazione dal 2016, anche in questo caso con livelli differenziati. Al rimborso, cioè, si sommano incrementi permanenti degli assegni rivalutati in base al costo della vita.

Il decreto citato prevede che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici oggetto del blocco spetta nella misura del:

- 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo,
- 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo
- 10% per le pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo

Nessuna perequazione è riconosciuta per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo.

Il decreto, poi, prosegue prevedendo per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo, la rivalutazione automatica:

- negli anni 2014-2015, nella misura del 20%
- a decorrere dal 2016, nella misura del 50%

Il decreto infine stabilisce che, a decorrere dal 1 giugno 2015, le pensioni Inps saranno poste in pagamento il primo giorno di ciascun mese.

In conclusione è doveroso evidenziare come l'Enpav, in materia, pur avendo dovuto dare adempimento alle prescrizioni previste dall'art. 24, c.24, della L. 214/2011, con cui veniva richiesta testualmente “...entro e non oltre il 30 settembre 2012, l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni”, non ha adottato alcun blocco delle perequazioni dei trattamenti pensionistici, ma ha continuato a riconoscere la perequazione piena alle pensioni inferiori al minimo, mentre a tutte le altre è riconosciuta la perequazione nella misura del 75%. ■